

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Pellice in Comune di Torre Pellice di cui alla D.D. n. 815-30302 del 27/10/2016. Titolare: Pixel S.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 815-30302 del 27/10/2016 ; Codice Univoco: TO-A-10616

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a PIXEL S.r.l. - C.F./P.IVA n. 02943700019 - con sede legale in Torino, Corso Trapani n. 150 - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice a mezzo dell'esistente Canale del Mulino Comunale di Santa Margherita (o Canale del Mulino di Torre Pellice) in Comune di Torre Pellice in misura di litri/sec massimi 1450 e medi 826 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 29,4 la potenza nominale media di kW 238, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi con particolare riferimento alle concessioni in essere in capo a Comune di Torre Pellice e Consorzio Gora Ravadera;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Torre Pellice), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti

rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9. che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... omissis ...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 22/11/2016

(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni e gli adempimenti inseriti nel D.S.M. n. 420-28033 del 27/10/2016 di questa Amministrazione e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di autorizzazione unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso agricolo, all'uso civile ovvero all'uso domestico, ferma restando le priorità di utilizzo previste a norma di Legge. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei suddetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti di valle. L'utilizzo idroelettrico dovrà inoltre, in ogni caso, essere subordinato agli usi esistenti in capo a Comune di Torre Pellice e Consorzio Gora Ravadera previsti per il Canale del Mulino di Torre Pellice. Pertanto il concessionario si obbliga a rilasciare le competenze di Comune di Torre Pellice e Consorzio Gora Ravadera, adeguando se del caso le proprie opere, in funzione dei termini di concessione così come stabiliti in seguito alle eventuali e rispettive istruttorie di rinnovo. Data la peculiarità del primo tratto di canale principale e la presenza in esso di specie di rilievo conservazionistico, il concessionario dovrà prestare la massima attenzione a non arrecare alcun danno all'attuale stato di fatto caratterizzante il medesimo e a limitare il più possibile ogni eventuale fonte d'impatto sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell'impianto. L'eventuale messa in asciutta anche temporanea del canale principale, sempre da limitarsi al solo periodo strettamente necessario per la realizzazione degli interventi previsti a progetto e fatto salvo il pieno rispetto dei periodi riproduttivi delle specie di interesse in esso presenti, dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi atti di assenso e allo scopo di consentire il necessario recupero della fauna ittica e crostacea ivi presente, oltre che comunicata, con un congruo anticipo, agli altri utilizzatori del canale stesso. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguirsi a carico del primo tratto di canale principale dovrà essere inoltre sempre preventivamente sottoposto alla valutazione del competente Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione e all'ARPA Piemonte e non potranno essere introdotte ulteriori artificializzazioni dello stesso rispetto a quanto previsto dal progetto di cui all'art. 4. Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto

dovranno altresì essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative attuabili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti in capo ai terzi e allo scopo di limitare il più possibile gli impatti sul presente tratto di canale caratterizzato da buona naturalità. Fatti salvi gli obblighi di rilascio a tutela dell'ecosistema fluviale del T. Pellice di cui all'art. 10, si specifica che massima attenzione dovrà essere posta per tutto ciò che concerne la tutela delle specie di interesse conservazionistico presenti nel canale principale. Allo scopo di consentire un pronto ed efficace intervento da parte delle strutture competenti, ogni qualvolta si verifichi una condizione di portata naturale in arrivo all'opera di presa sul T. Pellice pari o inferiore al valore di Deflusso Minimo Vitale tale da richiedere la chiusura della paratoia di presa principale determinando la possibile messa in secca del suddetto tratto di canale principale d'interesse, dovrà essere data immediata comunicazione alla competente struttura della Città Metropolitana e all'ARPA Piemonte secondo un protocollo di comunicazione che dovrà essere oggetto di specifici accordi da definirsi con i citati Enti prima dell'avvio dei lavori, in sede di pre-cantierizzazione. Allo stesso modo, in sede di progettazione esecutiva o di pre-cantierizzazione, il concessionario dovrà mettersi in contatto con i referenti dei medesimi Enti al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro in alveo del T. Pellice e sul canale principale.

Fatta salva la tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua, tutti gli interventi di ripristino da eseguirsi in alveo del T. Pellice a carico della savanella a servizio della presente derivazione citata all'art. 4 ovvero da prevedersi allo scopo del mantenimento nel tempo dei corretti battenti idrici a monte del manufatto di presa del canale principale o ad ogni modo necessari al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzati dagli Enti competenti, siano essi già pianificati e inclusi in un programma di manutenzione ordinaria delle opere ovvero richiesti in urgenza e/o a titolo di manutenzione straordinaria in conseguenza di eventi di piena o di ulteriori situazioni particolari. Di essi ogni volta si dovrà dare, con congruo anticipo, idonea comunicazione alle Autorità competenti: è fatto assoluto divieto di intervenire in alveo in assenza dei necessari atti di assenso.

Trattandosi di una derivazione che si avvale di opere di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.mi., datata 12/10/2016 e sottoscritta dalla Pixel S.r.l. con il Comune di Torre Pellice e il Consorzio Gora Ravadera, con la quale gli utenti del Canale del Mulino di Torre Pellice definiscono e sottoscrivono norme e comportamenti di buon uso del canale principale, nonché la suddivisione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e delle opere ad esso connesse, degli interventi di messa in sicurezza a carico dei tratti di canale principale che di intendono dismettere, oltre che uno specifico sistema di gestione delle portate transitanti nel canale ovvero da restituire al T. Pellice. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta Convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con modalità da definirsi prima dell'avvio dei lavori, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e della portata rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti tratti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1100 l/s (DMV base) oltre alla modulazione di tipo A con fattore X pari al 15%. L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni e diversi obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di quota parte del Deflusso Minimo Vitale corrispondente alla Q_{PAI} e pari a 730 l/s, conseguente ad un battente fisso sullo stramazzo di imbocco da monte della stessa di 0,3 m. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta apposita relazione idraulica dedicata al presente manufatto per la risalita dell'ittiofauna da trasmettere al competente Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione e all'ARPA Piemonte, finalizzata alla descrizione e alla verifica dei relativi parametri idraulici e dimensionali. Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente e all'adeguato raccordo con il fondo alveo.

Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo o lungo il canale principale dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere attuati limitando il più possibile le possibili fonti di impatto.

(... omissis ...)"